

COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

Comune di Gaiba Num.protocollo A 0003932 Del 25-07-2019 Arrivata il 25-07-2019 Cat. 4 Classe 4

REFERTO DEL REVISIORE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267

VERIFICA EQUILIBRI LUGLIO 2019

REVISORE - RAG. TIZIANO STOCCO

PREMESSA

Con deliberazione consiliare n.13 del 12/03/2019 è stato approvato il <u>Bilancio di Previsione</u> dell'esercizio finanziario 2019 – 2021.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati atti deliberativi, comportanti variazioni agli stanziamenti iniziali e prelievi dal Fondo di Riserva.

Conseguentemente, in data 18/07/2019 è stata sottoposta al Revisore la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto per la successiva presentazione nella seduta consiliare del 29/07/2019.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che:

- il regolamento di contabilità di questo Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio;
- al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 - il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 - il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 - la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 - la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
 - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
 - l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 - le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.
- l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:
 - Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 - <u>Intervenire</u>, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 - <u>Monitorare</u>, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore, ha proceduto quindi all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha riscontrato pertanto le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione è emerso che <u>non sono stati segnalati debiti fuori bilancio</u> da ripianare.

Non è stata, quindi, segnalata l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non sono sate segnalate necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Il Revisore, pertanto, prende atto che, allo stato, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'attuale andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Inoltre, dall'ultimo rendiconto relativo all'esercizio 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2019, non è risultato un disavanzo, bensì un avanzo di amministrazione di Euro 216.374,83.

In merito alla congruità degli accantonamenti relativi a rischi incombenti e/o spese future, si dà atto che risultano allocate le seguenti risorse:

Fondi crediti inesigibili - spese e rischi futuri	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (a fronte di dubbia esigibilità di talune entrate correnti (tassa rifiuti e infrazioni al codice stradale).	€. 198.822,99
Indennità fine mandato (per il Sindaco)	€. 6.100,00
Aumenti contrattuali (presunti, da definire)	€. 2.709,84

Pertanto, ad oggi non si reputa necessario alcun ulteriore accantonamento.

Il Revisore non procede, conseguentemente, ad alcuna analisi di variazioni di bilancio da proporre al Consiglio Comunale.

Il Revisore ha verificato la permanenza gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

Lo scrivente prende altresì atto che anche il DUP non necessita di modificazioni in quanto esso rileva puntualmente l'andamento della gestione.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore,

- visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata <u>la non esistenza di debiti fuori bilancio</u>, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18/07/2019;
- verificata <u>la coerenza sia delle previsioni che della gestione</u> relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2019/2021;
- visto l'art, 193 comma 2 del DIgs 18/08/2000 N.267, aggiornato con il decreto legislativo n.126/2014, il quale dispone che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- richiamato il parere positivo espresso dal precedente Revisore dott. Claudio Rango il 06/03/2019 in relazione al bilancio di previsione 2019, al bilancio triennale 2019-2021 e al DUP (Documento Unico di Programmazione che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica) per il triennio 2019-2021;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale e

conferma

il permanere degli equilibri generali di bilancio per l'esercizio finanziario 2019.

Raccomanda comunque ed in ogni tempo il costante monitoraggio e la continua verifica delle poste contabili, principalmente della parte entrata, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Gaiba, 24 luglio 2019

ll revisore ag. Tiziano Stocco

